



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione nr. 25 del Consiglio Comunale

Oggetto: PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 – ART. 18, COMMA 3 BIS 1 L.P. N. 1/2005, ADEGUATO ALLE PREVISIONI DI CUI ALLE L.P. N. 27/2010 E N. 1/2005 - RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023.

L'anno duemilaventiquattro addì **diciotto** mese di **Dicembre** alle ore **20:30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

VALORZ GIANLUCA	SINDACO	Presente
ANDREIS FABIO	CONSIGLIERE	Presente
ANGELI LILIANA	CONSIGLIERE	Presente
ANGELI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
BERRERA GIANPIETRO	CONSIGLIERE	Presente
CESCHI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
CIRINA CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
MENAPACE ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
MORATTI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
PANGRAZZI NICOLA	CONSIGLIERE	Assente giustificato
SARTORI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
SILVESTRI MARTA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste la Segretaria Comunale Zenunovic dott.ssa Maida.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz dott. Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri MORATTI FRANCESCO, SILVESTRI MARTA.

OGGETTO: PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 – ART. 18, COMMA 3 BIS 1 L.P. N. 1/2005, ADEGUATO ALLE PREVISIONI DI CUI ALLE L.P. N. 27/2010 E N. 1/2005 - RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dal richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 1 L.P. n. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4, comma 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Evidenziato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7).

Dato atto che:

- è comunque fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Croviana e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Evidenziato che ai sensi dell'articolo 18, comma 3 *bis* e 3 *bis* 1 L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'articolo 24, comma 4 L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a. partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

b. società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00.- Euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Rilevato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Dato atto che sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini “Ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche” di data 15/11/2024 pervenuta al protocollo del Comune di Croviana al n. 4250 di data 15.11.2024.

Visto l’articolo 24, comma 4 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e l’articolo 18, comma 3 della L.P. 01.02.2005, n. 1 e ss.mm. ed ii. gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile al 31 dicembre di ogni anno alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati nelle norme citate. Tali disposizioni hanno trovato applicazione “*a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 3 dicembre 2017*” (articolo 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19).

Evidenziata, alla luce di quanto sopra, la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2023.

Dato atto che ai sensi del citato articolo 7, comma 10 della L.P. n.19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione e ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Vista la relazione con i dettagli delle partecipazioni del Comune di Croviana al 31.12.2023, acquisita a protocollo comunale al n. 4476 di data 09.12.2024.

Dato atto come sia intervenuta l’acquisizione del parere dell’Organo di Revisione dell’Ente acquisito a prot. n. 4567 di data 13/12/2024.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dalla Segretario Comunale;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

entrambi espressi ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il D.Lgs. di data 23 giugno 2011, n. 118 e s.m., recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;
- la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)*”;
- la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione Trentino Alto-Adige e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012, n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
- Il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 di data 26 novembre 2020;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 18 febbraio 1994, in ultimo modificato con deliberazione n. 7 di data 23 marzo 2016;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 20 dicembre 2023 a mezzo della quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 e triennale 2024-2026, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 10 gennaio 2024 di approvazione del P.E.G. per il 2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 19 di data 09 febbraio 2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il periodo 2024-2026 – aggiornamento;
- il decreto sindacale n. 1 del 5 gennaio 2023 con il quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Responsabile del settore Ufficio ragioneria per gli anni 2023-2024;
- il decreto sindacale n. 1 del 08.05.2024 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile dell’Area Segreteria – Affari Generali per l’anno 2024 ed il decreto sindacale n. 1 del 05.01.2023 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio finanziario per gli anni 2023 e 2024 predisposti al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 60 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Croviana alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da Allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riconoscendo la sussistenza delle condizioni di legge per il loro mantenimento con le precisazioni ivi indicate e riassunte nel punto a seguire 2), in confronto a quanto disposto con i provvedimenti a base dell’attività ricognitiva operata nel 2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 di data 26.11.2021.
2. di dare, altresì, atto che il Comune di Croviana detiene una partecipazione non qualificabile come di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nelle seguenti società di sistema:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	VARIAZIONI RISPETTO ALLA PRECEDENTE RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI DIRETTE			
AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI SCPA	01850960228	1,105%	MANTENIMENTO
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI – SOCIETA’ COOPERATIVA	01533550222	0,54%	MANTENIMENTO
PRIMIERO ENERGIA S.P.A.	01699790224	0,067%	MANTENIMENTO
TRENTINO DIGITALE S.P.A.	00990320228	0,0025%	MANTENIMENTO
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	02002380224	0,0063	MANTENIMENTO
TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	01807370224	0,00011%	MANTENIMENTO

PARTECIPAZIONI INDIRETTE			
GRANDI EVENTI VAL DI SOLE S.C.A.R.L.	02400010225	40% detenuta da Azienda per il turismo delle valli di Sole, Peio e Rabbi Scpa	NUOVO INSERIMENTO
CASSA RURALE VAL DI SOLE BCC	01258070224	0,03% detenuta da Azienda per il turismo delle valli di Sole, Peio e Rabbi Scpa	NUOVO INSERIMENTO
CONSORZIO APT DEL TRENINO SOCIETÀ CONSORTILE	02691380220	8,33% detenuta da Azienda per il turismo delle valli di Sole, Peio e Rabbi Scpa	NUOVO INSERIMENTO
BANCA PER IL TRENINO ALTO ADIGE – BANK FÜR TRENINO-SÜDTIROL – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SOCIETÀ COOPERATIVA	00107860223	0,4578% detenuta da Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	MANTENIMENTO – VARIAZIONE SOCIETARIA DA BANCA PER IL TRENINO ALTO ADIGE – SÜDTIROL - BANKCASSA RURALE DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA, VALLE DI CEMBRA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.
FEDERAZIONE TRENINA ADELLA COOPERAZIONE SOC. COOP.	00110640224	0,132% detenuta da Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	MANTENIMENTO
SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	01932800228	0,046% detenuta da Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	MANTENIMENTO
DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	01614640223	0,59% detenuta da Primiero Energia S.p.a.	MANTENIMENTO
LOZEN ENERGIA S.R.L.	02241910229	100% detenuta da Primiero Energia S.p.a.	MANTENIMENTO
CENTRO SERVIZI CONDIVISI IN LIQUIDAZIONE SCARL	02307490223		PARTECIPAZIONE INDIRETTA NON PIU' DETENUTA – IN LIQUIDAZIONE ALLA DATA DEL 31.12.2020
APT TRENTO, BONDONE VALLE DEI LAGHI SOC. CONS.R.L.	01850080225	0,93% detenuta da Trentino Trasporti esercizio S.p.a.	MANTENIMENTO
CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.R.L.	02313310241	0,0468% detenuta da Trentino Trasporti esercizio S.p.a.	MANTENIMENTO

CAR SHARING TRENTINO SOCIETA' COOPERATIVA	02130300227	12,82% detenuta da Trentino Trasporti esercizio S.p.a.	MANTENIMENTO
DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO SOCIETA' CONSORTILE S.R.L.	01990440222		PARTECIPAZIONE INDIRETTA NON PIU' DETENUTA
RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA	01235070222	4,89% detenuta da Trentino Trasporti esercizio S.p.a.	MANTENIMENTO

3. di trasmettere copia della presente deliberazione, completa del relativo Allegato A), a tutte le società partecipate dal Comune di Croviana.
4. di procedere alla comunicazione dell'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione mediante l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro, già utilizzato per la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche dando atto che detti adempimenti previsti in materia di razionalizzazione periodica si integreranno con quelli stabiliti per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti.
5. di demandare al Servizio Finanziario l'invio di copia della presente deliberazione alla competente Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti, facendo uso del portale "ConTe", come stabilito dall'art. 20, c. 1 e 3, D.Lgs. 175/2016.
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario al fine di consentire di porre in essere i necessari successivi adempimenti di cui ai precedenti punti del presente provvedimento.
7. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119, comma 1, lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché dell'art. 209 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Valorz dott. Gianluca

La Segretaria Comunale
Zenunovic dott.ssa Maida

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 19/12/2024 al giorno 29/12/2024.

La Segretaria Comunale
Zenunovic dott.ssa Maida

Deliberazione divenuta esecutiva il 30/12/2024 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 30/12/2024

La Segretaria Comunale
Zenunovic dott.ssa Maida